



COMUNE DI BAGHERIA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014
ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267*

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 91 del 23 dicembre 2019

OGGETTO: Non ammissione alla massa passiva delle istanze (prot. nn. 458-471-473 del 2/7/2019) presentate dall' avv. Rizzo Angela.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 16,10, nella sede comunale di Corso Umberto I°, n.165, BAGHERIA, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bagheria, nelle persone dei signori:

		<i>presente</i>	<i>assente</i>
Dr. Giuseppe Catalano	Presidente	X	
Dr. Raffaele Mazzeo	Componente	X	
Dr. Antonio Gangi	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dr.ssa Daniela Maria Amato, Segretario Generale del Comune di Bagheria, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

premesso

- che il Comune di Bagheria, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 19 maggio 2014, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 novembre 2014, notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 25 novembre 2014 e assunto al protocollo di questo Comune con P.E.C. n.2988 del 26 novembre 2014, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bagheria, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi l' 1 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto nella stessa data, con deliberazione n. 1/2014, l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- con propria delibera n. 4 del 9/3/2016 la Commissione Straordinaria di Liquidazione ha fissato i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

VISTA le seguenti istanze di ammissione alla massa passiva:

Estremi prot.n.: nn. 458 – 471 e 473 del 2019;

Creditore: avv. Rizzo Angela

Oggetto del credito: spese legali di cui alla sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Palermo, sentenza n. OMISSIS e sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Palermo;

Importo richiesto: € 1.023,75 (458), € 2.219,50 (471) e € 990,00 (473);

VISTE le attestazioni prodotte dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL, datate 15/7/2019;

VISTE le note prot. 528 -530 e 531 del 17/7/2019, trasmesse a mezzo notifica, con le quali è stato comunicato all' istante il preavviso di diniego ai sensi dell'art.10 bis della legge 7/8/1990 n. 241: “il credito non può essere ammesso nella massa passiva, in quanto le somme assegnate dal Giudice non risultano incassate art.3 Regolamento – Delibera n. 349/2005. Inoltre risulta già liquidato..... con determina n. 83 del 7/5/2010 a firma del Direttore Generale la somma di euro 421,88 e 484,31 in acconto nella misura del 50% rispetto a quanto assegnato dal Giudice ai sensi dell'art. 3 del Regolamento vigente all'epoca, che prevedeva la possibilità di tale liquidazione, distribuita congiuntamente all' Avv. V. Fiasconaro”.

CONSIDERATO che entro il termine perentorio di 10 giorni l' Avv. Rizzo non ha fatto pervenire osservazioni né tanto meno documentazione integrativa in riferimento alle sue istanze di ammissione alla massa passiva

rilevato

che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare eventuali esclusioni di crediti non ammissibili e che, fra le richieste di ammissione pervenute, quella sopra menzionata non può essere ammessa, per le motivazioni espresse nella comunicazione di preavviso di diniego, qui confermate;

Ad unanimità di voti favorevoli

delibera

di non ammettere alla massa passiva le istanze di cui sopra per le motivazioni in premessa riportate;

dispone

a cura della Segreteria Generale, la notifica della presente deliberazione alla richiedente.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Palermo entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro 120 giorni, laddove venga fatto valere un interesse legittimo. Può essere proposta azione giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario competente, laddove venga fatto valere un diritto soggettivo.

Letto, confermato e sottoscritto alle ore 16,20

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dr. Giuseppe Catalano

Il Componente Dr. Raffaele Mazzeo

Il Componente Dr. Antonio Gangi

Il Segretario Generale Dr. ssa Daniela Maria Amato

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93